

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3688

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico

Presentato il 19 febbraio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, reca disposizioni urgenti per il mercato dell'energia elettrica, con riferimento alla disciplina degli oneri di sistema ed in particolare degli *stranded costs*, nonché all'individuazione di criteri di priorità, rispondenti a obiettivi strategici di politica energetica, al fine di determinare una più efficace attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

aprile 2002, n. 55 (cosiddetto decreto « sblocca centrali »).

Gli articoli 1 e 2 intervengono nell'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, sostituendo la precedente disciplina contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che aveva determinato gravi problemi di attuazione, sia in sede nazionale che comunitaria, alimentando una diffusa incertezza interpretativa fra gli operatori del settore.

Si stabiliscono, inoltre, condizioni uniformi a livello nazionale di concorrenza

tra i diversi operatori, vecchi e nuovi, eliminando alla radice i possibili vantaggi competitivi nelle operazioni della futura borsa elettrica, di imminente realizzazione.

La disciplina riproduce, in larga misura, le disposizioni inserite nel disegno di legge sul riassetto del settore energetico in discussione al Parlamento (atto Camera n. 3297) ed è finalizzata a eliminare qualunque vantaggio competitivo nel mercato dell'energia elettrica tra nuovi operatori e operatori esistenti, nonché a conseguire una riduzione degli oneri di sistema ed una semplificazione delle tariffe elettriche.

Peraltro, la necessità e l'urgenza dell'intervento normativo, che anticipa l'attuazione della riforma del settore, derivano dalla perdurante incertezza della disciplina, che incide negativamente sugli equilibri economici delle imprese e sulla complessiva efficienza del sistema.

Di seguito si illustra, nel dettaglio, il contenuto dell'articolato.

1. L'articolo 1 delimita, in modo chiaro, la tipologia degli oneri generali di sistema da prendere in considerazione, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della determinazione delle corrispondenti componenti tariffarie, comprendendo:

i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare, conseguenti alla scelta referendaria del 1987;

i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

l'applicazione dei regimi tariffari speciali previsti da leggi precedenti alla liberalizzazione;

infine, la reintegrazione, al massimo per un periodo di 10 anni, dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL spa dalla Nigeria in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997,

e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996.

Sono eliminati dalla tipologia degli oneri generali del sistema i cosiddetti *stranded costs* sulla produzione elettrica, ossia i costi sostenuti dai produttori-distributori prima della applicazione della citata direttiva 96/92/CE, in materia di apertura del mercato, e non recuperabili proprio in virtù del cambiamento di contesto economico-istituzionale.

2. All'articolo 2, per coerenza logica, è soppresso dal 1° gennaio 2002 l'obbligo di restituzione, da parte degli stessi produttori-distributori, della cosiddetta «rendita idroelettrica», ovvero della maggiore valorizzazione che l'energia idroelettrica e geotermoelettrica prodotta dai loro impianti (e solo dai loro) troverà sul futuro mercato dell'energia elettrica, rispetto alla valorizzazione attribuita nel sistema monopolistico.

La soppressione della «rendita idroelettrica», inserita originariamente nei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000 e 17 aprile 2001 per ridurre almeno parzialmente il peso di tali costi sulla bolletta elettrica, si attua con tempi differenziati rispetto all'eliminazione degli *stranded costs*, in ragione del diverso ammontare. In tale modo si assicura un bilanciamento delle partite economiche.

3. La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 consente di semplificare la quantificazione di tali oneri per il periodo pregresso, rinviando ad un apposito decreto del Ministro delle attività produttive.

La soppressione dal calcolo degli eventuali oneri negativi complessivamente maturati da ciascuna società e la chiara definizione della titolarità degli *stranded costs*, anche per il periodo antecedente alla cessione, alle società del gruppo ENEL spa determina un definitivo chiarimento dell'assetto della disciplina in materia e permette di superare il contenzioso in atto tra gli operatori.

La chiarezza e la stabilità della disciplina introdotta consentono di risolvere i problemi interpretativi e applicativi che, fino ad oggi, hanno rappresentato un grave ostacolo alla conclusione delle operazioni di cessione degli impianti di generazione e produzione dell'energia elettrica (Gencos), previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. La soppressione degli eventuali oneri negativi, così come la definizione delle modalità di calcolo per la detrazione dell'energia prodotta da impianti CIP 6/92 dal totale dell'energia acquistata da terzi ai sensi dei decreti interministeriali vigenti, è consentita dall'aver ridotto il periodo di rimborso degli *stranded costs* rispetto alle previsioni originarie, senza aggravare la previsione di fabbisogno originariamente effettuata.

5. L'articolo 3 contiene criteri per una più efficace attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (decreto « sblocca centrali »), nell'obiettivo di concludere nei tempi previsti la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e potere procedere al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, ovvero alla modifica o ripotenziamento di impianti esistenti.

L'analisi sul fabbisogno di potenza per gli anni 2003-2004, effettuata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ha messo in evidenza la carenza pressoché totale di margini di riserva in mancanza dell'esercizio di alcuni impianti, da sottoporre a piani di ambientalizzazione. Per tale necessità e per evitare crisi di fornitura, il Governo ha emanato il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281 (attualmente all'esame del Parlamento per la conversione, in legge) che ha consentito di mantenere in esercizio transitoriamente anche le centrali non adeguate ai limiti di emissioni in atmosfera, secondo modalità di funzionamento che consentano comunque di ridurre l'impatto ambientale.

Tale situazione di criticità strutturale può modificarsi per gli anni successivi al

2004 soltanto se si potrà contare sull'apporto significativo di nuova potenza elettrica, in particolare nelle aree ove è più squilibrato il rapporto tra domanda e offerta di energia elettrica, nonché l'assetto della rete.

6. Considerata la consistenza attuale del parco elettrico e le previsioni al 2005-2006 sulla base della potenza già autorizzata (8.200 MW), la situazione si presenta ancora critica per i seguenti motivi:

la costruzione delle nuove centrali e delle infrastrutture di collegamento alle reti richiede almeno tre anni di tempo;

una buona parte del parco di produzione attuale è alimentato con olio combustibile STZ (scarso tenore di zolfo) per rispettare i vincoli ambientali; tuttavia, tale combustibile, già scarso in quantità a livello mondiale, diventa praticamente introvabile e carissimo, almeno in quantità sufficiente all'alimentazione di una potenza adeguata, in periodi di alti prezzi del petrolio; quando, i costi rendono antieconomico l'esercizio, il rischio di fermata dell'impianto aumenta.

7. Pertanto, l'unico modo per raggiungere l'obiettivo di un rafforzamento del parco elettrico sia in quantità sia in affidabilità, che consenta anche di non ritardare oltre l'ambientalizzazione delle centrali, consiste nell'identificazione di criteri di priorità, legati a esigenze strategiche o di programmazione energetica, di cui tenere conto per effettuare nei tempi previsti la VIA, oggi rallentata dalla necessità di dover valutare circa 70 progetti di impianti:

più velocemente cantierabili perché situati in aree già infrastrutturate dal punto di vista del collegamento alla rete, per cui non è necessario costruire nuovi elettrodotti o potenziare la rete esistente;

che aumentano la sicurezza e l'affidabilità dell'esercizio perché diversificano il combustibile di alimentazione verso fonti più economiche e con una maggiore stabilità di prezzo rispetto all'olio;

che migliorano i flussi di energia sulla rete, diminuendo le congestioni verso un maggiore equilibrio di area.

Considerato che l'applicazione del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, dovrebbe cessare alla fine del 2003, si potrebbe in tal modo contare sulla conclusione di procedimenti entro l'anno per circa 7.000-8.000 MW, cercando di arrivare all'obiettivo di 15.000 MW da autorizzare in due anni (la potenza autorizzata nel corso del 2002 è di 8.200 MW).

8. L'articolo 3 contiene, inoltre, una proroga di ulteriori 90 giorni dei tempi per effettuare la VIA, rispetto ai tempi massimi (180 giorni) indicati dal citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002. Tale disposizione risulta necessaria ed urgente per evitare che debbano essere concluse, con esito negativo, le istruttorie sui progetti per i quali venga a scadere tale termine, senza l'acquisizione della VIA, con grande spreco di energie e risorse sia pubbliche che private; già oggi si tratterebbe di circa 10 progetti ma, considerati i ritardi accumulati, tale stima è destinata a crescere nel corso dei prossimi mesi, in assenza di efficaci correttivi.

9. Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 3, il decreto ministeriale con il quale si stabilisce la compatibilità ambientale delle centrali termoelettriche può contenere prescrizioni sul progetto presentato dal proponente, essenziali per garantirne la compatibilità ambientale; tali prescrizioni possono derivare da carenze progettuali o da carenze lievi degli studi di impatto ambientale e sono pertanto addebitabili al proponente del progetto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha l'obbligo di verificare, in fase di esame del progetto esecutivo e nelle fasi di costruzione dell'impianto, la corretta applicazione delle prescrizioni contenute nei decreti di compatibilità ambientale. È necessario pertanto che il proponente del progetto contribuisca alle spese sostenute dal Ministero per tale attività di verifica. Il bilancio del Ministero non può infatti prevedere oneri a carico dell'amministrazione che la stessa è chiamata a sostenere per carenze riconducibili a coloro che hanno presentato richieste di compatibilità ambientale.

10. L'articolo 4 individua l'entrata in vigore del provvedimento.

Il provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2003.

Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonché l'articolo 5, comma 2, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, sono determinati secondo il dispacciamento di merito economico;

Visti decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e in data 17 aprile 2001, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, con i quali sono stati individuati gli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi del citato articolo 3, comma 11;

Ritenuto che la liquidazione definitiva degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 è finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico nella formazione dei prezzi ed a garantire la piena concorrenzialità del mercato;

Tenuto conto che ad oggi i costi non recuperabili di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), non sono stati ancora quantificati;

Ritenuto che occorre eliminare ogni perdurante incertezza regolatoria, al fine di consentire l'eliminazione degli ostacoli alla sollecita entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e che, pertanto, occorre consentire agli operatori la definizione delle partite economiche relative agli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza ed economicità, attraverso la

definizione di regole certe in ordine ai rapporti economici tra i soggetti che operano nel mercato;

Ritenuto inoltre necessario individuare criteri di priorità per l'efficace attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, finalizzati al rafforzamento del sistema di produzione di energia elettrica in termini sia di potenza installata, sia di affidabilità e diversificazione dei combustibili di alimentazione, in grado di garantire la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Oneri generali del sistema elettrico).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:

a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettro-nucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti;

b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;

c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996;

d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL spa dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19

febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1° gennaio 2010.

ARTICOLO 2.

(Esclusione delle compensazioni).

1. Dal 1° gennaio 2002 non si applica la compensazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2000.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, determina le partite economiche relative agli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, maturati fino al 31 dicembre 2003, nonché le partite economiche relative al comma 1, ed impartisce le disposizioni necessarie ai fini del rimborso di tali partite economiche e della copertura del relativo fabbisogno, ferme restando le modalità di calcolo vigenti non incompatibili con il presente decreto.

3. Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, per ogni esercizio, ai soli fini della liquidazione delle partite economiche, eventuali oneri negativi maturati complessivamente da ciascuna società sono annullati, fatti salvi gli eventuali oneri positivi maturati complessivamente da ciascuna altra società. Alle società di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 3 settembre 1999, sono attribuiti, anche per il periodo precedente la cessione, gli eventuali oneri positivi maturati dalle stesse, fermo restando l'annullamento degli oneri negativi.

4. Dagli acquisti da terzi nazionali di cui alla lettera *a*) del comma 8 dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000, e successive modificazioni, sono esclusi gli acquisti dell'energia di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale, gli oneri di cui all'articolo 1 possono essere modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 3.

(Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti).

1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonché i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture di collegamento alla rete elettrica nazionale, ovvero che contribuiscono alla diversificazione verso fonti primarie competitive, ovvero che comportano un miglioramento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di energia elettrica, almeno a livello regionale, anche tenendo conto degli sviluppi della rete di trasmissione e delle nuove centrali già autorizzate.

2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori.

3. Il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali di cui al comma 1, sulla base dei dati su domanda e offerta, flussi di energia e assetto della rete, nonché evoluzione della potenza installata prevista.

4. Con decreto dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta del comitato paritetico di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0040530